



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSETTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROTOCOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO

CONFIDI MINORI

Assegnazione contributo (con specifica determina)

voce 30A - crediti verso clientela con dettaglio di conto "crediti verso RAS" a voce 50 P - Altre Passività

Erogazione contributo

voce 20A –crediti verso banche ed enti finanziari – b – altri crediti a Voce 30A - crediti verso clientela clientela con dettaglio di conto "crediti verso RAS"

Utilizzo

Voce 50P - Altre passività a Voce 80P – Fondi per rischi e oneri

CONFIDI VIGILATI

Assegnazione contributo (con specifica determina):

Credito v/ RAS (voce 40 A) (nuove voce da SP) a Debiti verso RAS (clientela) (voce 10 P)

Erogazione contributo:

Banca c/c dedicato (voce 40 A) a Credito v/ RAS (voce 40 A)

Utilizzo del contributo*:

Debiti verso RAS (clientela-) (voce 10 P) a Fondo rischi per gar. Deter. (RAS) (voce 100 P)

Ulteriori voci valide per entrambi

estinzione garanzia:

fondo rischi e oneri a altre passività (P50)

eventuale perdita (previa autorizzazione da RAS):

banca c/c confidi a banca fondi LR 14/2015
fondo rischi L.14/2015 a utilizzo fondo rischi LR 14/2015

* Gli utilizzi rispettano:

art. 9, comma 1 lettera c:

In conformità a quanto previsto nel Protocollo di cui all'art.3, comma 3, lettera h, la rappresentazione, nel bilancio di esercizio, del contributo a valere sul fondo unico appostata nelle rispettive voci di bilancio, con specificazione tra fondi impegnati nella concessione di garanzie e fondi non impegnati, ed evidenziazione di tale destinazione in maniera chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio; tra quelli impegnati, inoltre, la quota eventualmente passata a perdite;

art. 9, comma 4:

Il contributo percepito con riferimento a ciascun anno di erogazione, insieme al saldo delle annualità precedenti, concorrono ad alimentare il fondo che, così costituito, può essere utilizzato per le finalità previste dall'art.2 comma 3 del presente Disciplinare. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate a valere su regimi preesistenti alla Legge Regionale n. 14/2015.